



**MISURE DI SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE E ALLA GESTIONE, PER
L'ANNO SCOLASTICO 2025/26, DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO
PER L'ACQUISIZIONE DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE**

PREMESSA

Il presente documento è adottato a sostegno dell'applicazione delle "Disposizioni sperimentali per l'attuazione di percorsi di apprendistato di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 e al decreto interministeriale 12/10/2015 finalizzati all'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore" di cui alla DGR -----/2025.

Per quanto concerne la terminologia utilizzata nel presente testo, si rinvia all'articolo 1 del documento sopra citato.

Si precisa che la Struttura regionale referente per i sostegni economici declinati nel presente documento è rappresentata dall'Unità organizzativa Formazione incardinata nel Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione.

Art. 1 – Misure di sostegno

Al fine di promuovere l'instaurazione di contratti di apprendistato per l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore e supportarne la gestione e lo sviluppo, la Regione mette a disposizione dei soggetti coinvolti (istituzione formativa, datore di lavoro e apprendista) le misure previste ai successivi articoli 2, 3 e 4, tese a garantire un riconoscimento anche economico delle attività derivanti dalla gestione degli adempimenti aggiuntivi che ricadono su tali soggetti.

L'istituzione formativa svolge il ruolo di referente unico nei confronti dell'Amministrazione regionale ed è pertanto tenuta alla presentazione della richiesta di ammissione alle misure e dei successivi adempimenti.

La valorizzazione dei contributi sarà fatta adottando delle Unità di Costo Standard (UCS) al fine di snellire gli oneri di rendicontazione.

L'identificazione delle UCS è avvenuta agendo per analogia rispetto al contenuto della singola attività in relazione a quanto previsto nei seguenti strumenti finanziari:

- PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.4 per «Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (DM 19/2024) (PNRR);
- Programma Nazionale FSE+ «Giovani, Donne e Lavoro» (GDL) relativamente alla realizzazione di attività di accompagnamento al lavoro e formazione professionale.

Art. 2 – Sostegno economico all'istituzione formativa

Vengono riconosciute specifiche misure di sostegno economico ad ogni istituzione formativa che si candidi per la partecipazione alla sperimentazione, tenendo conto della complessità connessa all'implementazione e alla gestione dell'attività di cui trattasi, innovativa per il sistema di istruzione regionale, e delle significative ricadute nel contesto interno della singola Istituzione scolastica (IS) a livello organizzativo, gestionale-amministrativo e tecnico/didattico.

Si ritiene necessario sostenere economicamente una fase preliminare (definita Fase 1), da svolgersi obbligatoriamente nel corso dell'anno scolastico 2025/26, per permettere all'IS di verificare e costruire le condizioni organizzative, gestionali e tecniche per l'inserimento dell'apprendistato nell'offerta didattica. Attraverso il sostegno a tali attività si intende anche promuovere una cultura condivisa volta a valorizzare la natura formativa dello strumento e le sue potenzialità.

Sono inoltre previsti contributi specifici a copertura delle attività per la gestione del singolo contratto di apprendistato attivato (denominata Fase 2). Tali contributi sono incrementati qualora i giovani assunti con tale tipologia contrattuale siano portatori di disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tenendo conto dell'articolazione sopra esposta sono pertanto previsti i seguenti sostegni economici così articolati:

a) Fase 1:

1. attività del referente dell'apprendistato 34 euro/h¹ per un massimo di 50 ore;
2. attività preliminari e di programmazione svolte prevalentemente in team: 34 euro/h² per un massimo complessivo di 100 ore per indirizzo di studio.

b) Fase 2:

1. Attività del referente dell'apprendistato: 34 euro/h³ per un massimo di 50 ore per anno scolastico in cui sia attivo almeno un contratto di apprendistato.
2. Sostegno all'attivazione e all'accompagnamento del singolo contratto di apprendistato (comprensivo anche della gestione amministrativa)⁴:

- i. Attivazione del contratto: 1.941 euro a contratto. Il valore sale a 2.254 euro nel caso di contratti stipulati con allievi con certificazione ai sensi della L. 104/92.

È prevista una decurtazione del 25% nei seguenti casi:

- avvio del contratto in data successiva alla realizzazione del 40% del monte ore complessivo di formazione previsto per l'anno scolastico di riferimento;
- cessazione anticipata del contratto, con abbandono del percorso formativo o rientro nello stesso, senza attivazione di un nuovo contratto nella medesima annualità scolastica, con frequenza da parte dell'allievo apprendista di un volume orario inferiore al 40% del monte ore di formazione interna previsto nel Piano Formativo Individuale (PFI) per quell'anno scolastico.

- ii. Annualità scolastiche successive a quella di attivazione: 970 euro a contratto. Il valore sale a 1.127 euro nel caso di contratti stipulati con allievi con certificazione ai sensi della L. 104/92.

È prevista una decurtazione del 50% in caso di cessazione anticipata del contratto con abbandono del percorso formativo o rientro nello stesso senza attivazione di un nuovo contratto nella medesima annualità scolastica, se

¹ L'identificazione del parametro è stata effettuata, per analogia, prendendo a riferimento quanto previsto nel PNRR per la tipologia di attività "Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica".

² Ibidem

³ Ibidem

⁴ L'identificazione del parametro è stata effettuata, per analogia, prendendo a riferimento quanto previsto in GDL per il tipo di operazione "Incontro Domanda Offerta (cod. IDO) – Percorsi 3 e 4 per Contratti di apprendistato di I livello.

l'allievo apprendista ha svolto meno del 40% delle ore di formazione interna previste nel PFI per quell'annualità.

3. Attività di gestione di eventuale cessione di contratto o di attivazione di nuovo contratto, per lo stesso allievo nella medesima annualità scolastica: 970 euro a contratto. Il valore sale a 1.127 euro⁵ nel caso di contratti stipulati con allievi con certificazione ai sensi della L. 104/92.
4. Attività del tutor formativo: 37,30 euro/h⁶ per massimo 50 ore nel primo anno scolastico di riferimento del contratto e massimo 35 ore negli anni scolastici successivi.
5. Attività didattica di arricchimento dell'offerta formativa rivolta agli apprendisti e tesa a promuovere il riallineamento e la messa a livello degli apprendimenti: 42 euro/h⁷ per massimo 100 ore per anno scolastico ogni 5 contratti attivati. L'attività formativa è realizzata in forma individuale (1 apprendista) o individualizzata (fino a 3 apprendisti).

Art. 3 – Sostegno economico al datore di lavoro

Ad ogni datore di lavoro viene riconosciuto un sostegno economico connesso al contratto attivato riferito alle ore di formazione interna erogata, come previsto dal PFI dell'apprendista.

Tale contributo è corrisposto dalla Regione all'impresa in regime *de minimis* ai sensi e nel rispetto del Reg(UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023.

Il contributo concesso, riferito ad ogni anno scolastico, è quantificato in 42 euro/h⁸ per ogni ora di formazione interna svolta ed attestata, fino alla concorrenza dell'importo concesso.

Il contributo viene concesso per un massimo di due contratti di apprendistato di I livello per l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore, attivi simultaneamente presso lo stesso datore di lavoro.

Il contributo viene concesso al datore di lavoro nella misura massima di seguito specificata:

- a) sono remunerate, per ogni apprendista e per ogni anno scolastico, fino ad un massimo del 20% delle ore di formazione interna erogate attraverso l'utilizzo dell'UCS di cui sopra e comunque fino ad un massimo di 60 ore per la classe II e di 70 ore per le classi III, IV e V. Nel caso in cui l'allievo, nel corso di uno stesso anno scolastico, stipuli un nuovo contratto con diverso datore di lavoro, quest'ultimo avrà diritto ad accedere al contributo secondo le regole sopraindicate. Il contributo è comunque dovuto, secondo la quantificazione effettuata dalla Regione a consuntivo, anche in caso di cessazione anticipata del contratto di

⁵ Ivi, nota 4.

⁶ L'identificazione del parametro è stata effettuata, per analogia, prendendo a riferimento quanto previsto in GDL per il tipo di operazione "Interventi di Formazione per l'adeguamento/riqualificazione delle competenze (cod. FO) – Tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento su Attività individuali/individualizzate.

⁷ L'identificazione del parametro è stata effettuata, per analogia, prendendo a riferimento quanto previsto in GDL per il tipo di operazione "Interventi di Formazione per l'adeguamento/riqualificazione delle competenze (cod. FO) – Formatore/accompagnamento e affiancamento per promuovere il positivo esito dei percorsi e per il recupero (debiti formativi, ecc.) su Attività individuali/individualizzate.

⁸ L'identificazione del parametro è stata effettuata, per analogia, prendendo a riferimento quanto previsto in GDL per il tipo di operazione "Interventi di Formazione per l'adeguamento/riqualificazione delle competenze (cod. FO) – Formatore/aula-laboratorio su Attività individuali/individualizzate.

apprendistato di primo livello e in caso di mancata acquisizione del titolo finale da parte dell'apprendista.

- b) Qualora il contratto, una volta che l'apprendista abbia conseguito il titolo previsto, prosegua come contratto di lavoro qualificato subordinato a tempo indeterminato o venga trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante o di terzo livello, il datore di lavoro ha diritto a percepire un contributo aggiuntivo a quello previsto alla lettera a) corrispondente al massimo ad un ulteriore 10% delle ore di formazione interna erogata nell'ultimo anno di corso, con un tetto massimo di 35 ore aggiuntive. Detto contributo può essere erogato una sola volta al datore di lavoro in riferimento allo stesso lavoratore.

I contributi di cui ai punti a) e b) sono incrementabili del 30% qualora i giovani assunti con tale tipologia contrattuale siano portatori di disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Resta inteso che tale incremento deve corrispondere ad ulteriori ore di formazione interna erogate, aggiuntive rispetto a quelle computate per l'erogazione dei contributi ordinariamente previsti.

Fatta salva la concessione dei contributi di cui al presente articolo per soli due contratti per ogni anno scolastico, nel caso di imprese con più apprendisti le attività di formazione interna possono prevedere il contemporaneo coinvolgimento dei giovani interessati (per tutte o parte delle ore) a condizione che le attività svolte congiuntamente siano previste nei singoli PFI per l'anno scolastico di riferimento. Solo ai fini del conteggio del contributo relativo ad ogni apprendista sovvenzionato, le ore svolte contestualmente possono essere computate una sola volta in riferimento ad un solo soggetto o ripartite equamente tra i due.

Nel caso di cessione di contratto fra imprese diverse, i contributi di cui sopra spettano ai singoli datori di lavoro in relazione alle attività formative previste dai rispettivi PFI ed effettivamente erogate con le seguenti modalità:

- i. il contributo annuale di cui alla precedente lettera a), è suddiviso fra le imprese interessate e computato in misura proporzionale alle ore di formazione interna rispettivamente svolte da ogni impresa;
- ii. il contributo di cui alla lettera b), previsto in caso di prosecuzione con un contratto di lavoro qualificato a tempo indeterminato o trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante o di terzo livello, spetta all'impresa titolare del contratto al momento dell'acquisizione del titolo ed è erogato con riferimento ad ulteriori ore formative erogate, rispetto a quelle già riconosciute nel contributo annuale, fino a concorrenza dell'importo massimo previsto.

Art. 4 - Sostegno al successo formativo

Allo scopo di sostenere l'inserimento e la continuità lavorativa del giovane, promuovendone il successo formativo, si prevede l'erogazione per ogni apprendista, dei seguenti sostegni economici:

- a) un'indennità a titolo di riconoscimento della frequenza della formazione interna all'impresa, pari a 75 euro lordi ogni 20 ore previste dal PFI. In caso di durate non espresse in multipli di 20 ore, l'indennità dovrà essere rideterminata in misura direttamente proporzionale.

Tale indennità è erogata:

- integralmente a condizione che l'apprendista abbia frequentato almeno il 75% del monte ore previsto di formazione interna per il periodo considerato;

- per le ore effettivamente svolte, nel caso di assenze complessive nel periodo considerato superiori al 25%.

b) 500 euro, aggiuntivi rispetto ai precedenti, nel caso di ottenimento del titolo previsto in esito con contratto attivo.

Ai sensi dell'articolo 50, primo comma, lettera c), del DPR n 917/86, tali contributi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

Nel caso in cui il contratto di apprendistato sia interrotto prima della conclusione del percorso scolastico e il giovane porti comunque a termine l'anno scolastico di riferimento:

- l'importo del contributo di cui alla lettera a) può essere erogato in relazione alle ore di formazione interna effettivamente svolte;
- il contributo di cui alla lettera b) non viene corrisposto.

Art. 5 – Modalità di finanziamento, accesso e rendicontazione dei sostegni economici

Le modalità di accesso ai sostegni economici di cui al presente documento, di erogazione e rendicontazione degli stessi saranno definite con provvedimento del funzionario responsabile della U.O. Formazione, incardinata nel Dipartimento politiche del lavoro e della formazione. Con lo stesso provvedimento sarà effettuata la prenotazione della relativa spesa.